



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON
DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VVF
- UIL PA VVF
- FP CGIL VVF
- CONAPO
- CONFSAL VVF
- USB PI VVF

LORO SEDI

OGGETTO: Procedura di selezione per Specialisti Nautici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Interpretazione limite di età.

In riferimento alle richieste di chiarimenti circa l'interpretazione giurisprudenziale attualmente prevalente in merito ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi, provenienti da alcune OO.SS. e da ultimo anche nel corso della riunione dello scorso 5 settembre sulle specialità nautiche, acquisiti i pareri dell'Ufficio II, Affari Legislativi e Parlamentari, della Direzione Centale per gli Affari Generali, da parte della Direzione Centale per la Formazione, è stato rappresentato quanto segue.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata a dirimere la questione relativa al momento in cui debba ritenersi superato il limite di età stabilito in un bando di concorso, ha affermato in maniera inequivocabile che *"sul piano logico, superata la data del compleanno, l'interessato è entrato nel successivo anno di età, superiore al limite fissato nel bando. Facendo, invero, riferimento all'evento della nascita dell'individuo, il compimento dell'anno di vita si realizza allorquando il suddetto anno è stato interamente vissuto, sicché il limite di età indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compleanno"* (Cons. Stato, Ad. Pl, 2 dicembre 2011, n. 21).

In particolare, anche in relazione a concorsi banditi per assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso di ritenere preclusa al candidato la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

partecipazione al concorso nel caso in cui alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbia compiuto l'età contemplata dal bando. Pertanto, è preclusa la partecipazione al concorso qualora i candidati abbiano maturato le frazioni di anno o mese in eccedenza rispetto al detto limite di età.

Ha affermato, in proposito, il Consiglio di Stato (fra le altre, sentenza della Sezione III, n. 1842 del 9 maggio 2016): *"si deve escludere che sussistano margini per l'applicazione del principio del favor participationis o dei principi per la tutela dell'affidamento o della buona fede, non potendosi verificare alcun possibile equivoco usando della comune diligenza e capacità di comprensione. Infatti, secondo il significato giuridico universalmente applicato (ad esempio per i limiti di età ai fini del pensionamento per vecchiaia), oltre che, secondo il già ricordato comune uso della lingua italiana, come <età non superiore agli anni 30> si intende senza alcun possibile dubbio un'età antecedente al compimento del trentesimo anno"*.

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza-Bucceri